

La «buona scuola»

Seminario di aggiornamento

Arduino Salatin (ISRE, Venezia)

Sommario

- ▶ Il cantiere per la riforma della scuola e della formazione professionale iniziale in Italia
- ▶ La proposta de «La buona scuola»
- ▶ La proposta di costruzione del «sistema duale» di apprendimento
- ▶ Riflessioni per la leFP

Due percorsi (paralleli) per riformare il sistema di istruzione e formazione iniziale



Il Disegno di legge
«La buona scuola»
(MIUR)



Il decreto attuativo
del *Jobs Act*
(Ministero del lavoro)



1. Il DDL sulla «buona scuola»: premesse, evoluzioni, configurazione assunta

L'iter

- ▶ Presentazione delle *linee guida* (settembre 2014)
- ▶ Consultazione pubblica (settembre -novembre 2014)
- ▶ Traduzione in *decreto legge* (febbraio 2015)
- ▶ Ritiro del decreto e trasformazione in *disegno di legge* (marzo 2015)
- ▶ Discussione e approvazione alla Camera (maggio 2015)

L'orologio delle riforme

Riforma scolastica

Quando l'impegno	<u>Programma nazionale di riforma (Renzi e Padoa-Schioppa, 8 aprile 2014)</u>	<u>La buona scuola</u>	<u>Allegato al Draft Budgetary Plan (Dbp) presentato alla Ue (15 ottobre 2014)</u>	<u>Lettera agli iscritti del Pd (Renzi, gennaio 2015)</u>	<u>videomessaggio (Renzi, 5 gennaio 2015)</u>
Per quando la riforma?	2014-2015	settembre 2015	gennaio 2015	22 febbraio 2015	28 febbraio 2015

stato di avanzamento



Il documento originario

1

Assumere tutti i docenti di cui la buona scuola ha bisogno

- 1.1 Tutti i nuovi docenti
- 1.2 Fuori e dentro la classe, cosa faranno questi nuovi docenti
- 1.3 Gli abbinamenti necessari. A quali condizioni può funzionare il piano
- 1.4 L'eccezione che rafforza la regola. Come la scuola potrà contare su decine di migliaia di giovani docenti assunti con concorso
- 1.5 Quanto costa? Il più grande investimento sulla scuola degli ultimi vent'anni
- 1.6 Un segnale forte per l'Europa. Se anche la Corte di giustizia europea si interessa dei docenti italiani
- 1.7 Riassumendo. A cosa punta il governo
- 1.8 Per chi da grande vorrà fare l'insegnante. La nuova procedura di abilitazione

2

Le nuove opportunità per tutti i docenti: formazione e carriera nella buona scuola

- 2.1 Quali competenze per i nostri docenti
- 2.2 La nuova formazione
- 2.3 Premiare l'impegno. Come cambia la carriera dei docenti

3

La vera autonomia: valutazione, trasparenza, apertura, burocrazia zero

- 3.1 Valutazione per migliorare la scuola
- 3.2 La trasparenza per capire e amministrare la scuola
- 3.3 La buona governance
- 3.4 Sblocca scuola
- 3.5 Connettere per aprire
- 3.6 Una scuola che include chi ha più bisogno
- 3.7 Digitalizzare per diventare efficienti, diventare efficienti per migliorare la scuola

4

Ripensare ciò che si impara a scuola

- 4.1 Cultura in corpore sano: musica, storia dell'arte e sport
- 4.2 La prossima alfabetizzazione: lingue straniere, coding, economia

5

Fondata sul lavoro

- 5.1 Scuola al lavoro
- 5.2 Saper Fare
- 5.3 Atlante del lavoro che cambia

6

Le risorse per la buona scuola, pubbliche e private

- 6.1 Le risorse pubbliche che servono
- 6.2 Le risorse private. Destinazione Scuola

la buona SCUOLA

IN 12 PUNTI

1. MAI PIÙ PRECARI NELLA SCUOLA

Un piano straordinario per assumere 150 mila docenti a settembre 2015 e chiudere le Graduatorie ad Esaurimento.

2. DAL 2016 SI ENTRA SOLO PER CONCORSO

40 mila giovani qualificati nella scuola fra il 2016 e il 2019. D'ora in avanti si diventerà docenti di ruolo solo per concorso, come previsto dalla Costituzione. Mai più 'liste d'attesa' che durano decenni.

3. BASTA SUPPLENZE

Garantire alle scuole, grazie al Piano di assunzioni, un team stabile di docenti per coprire cattedre vacanti, tempo pieno e supplenze, dando agli studenti la continuità didattica a cui hanno diritto.

4. LA SCUOLA FA CARRIERA: QUALITÀ, VALUTAZIONE E MERITO

Scatti, si cambia: ogni 3 anni 2 prof. su 3 avranno in busta paga 60 euro netti al mese in più grazie ad una carriera che premierà qualità del lavoro in classe, formazione e contributo al miglioramento della scuola. Dal 2015 ogni scuola pubblicherà il proprio Rapporto di Autovalutazione e un progetto di miglioramento.

5. LA SCUOLA SI AGGIORNA: FORMAZIONE E INNOVAZIONE

Formazione continua obbligatoria mettendo al centro i docenti che fanno innovazione attraverso lo scambio fra pari. Per valorizzare i nuovi Don Milani, Montessori e Malaguzzi.

6. SCUOLA DI VETRO: DATI E PROFILI ONLINE

Online dal 2015 i dati di ogni scuola (budget, valutazione, progetti finanziati) e un registro nazionale dei docenti per aiutare i presidi a migliorare la propria squadra e l'offerta formativa.

7. SBLOCCA SCUOLA

Coinvolgimento di presidi, docenti, amministrativi e studenti per individuare le 100 procedure burocratiche più gravose per la scuola. Per abolirle tutte.

8. LA SCUOLA DIGITALE

Piani di co-investimento per portare a tutte le scuole la banda larga veloce e il wifi. Disegnare insieme i nuovi servizi digitali per la scuola, per aumentarne la trasparenza e diminuirne i costi.

9. CULTURA IN CORPORE SANO

Portare Musica e Sport nella scuola primaria e più Storia dell'Arte nelle secondarie, per scommettere sui punti di forza dell'Italia.

10. LE NUOVE ALFABETIZZAZIONI

Rafforzamento del piano formativo per le lingue straniere, a partire dai 6 anni. Competenze digitali: coding e pensiero computazionale nella primaria e piano "Digital Makers" nella secondaria. Diffusione dello studio dei principi dell'Economia in tutte le secondarie.

11. FONDATA SUL LAVORO

Alternanza Scuola-Lavoro obbligatoria negli ultimi 3 anni degli istituti tecnici e professionali per almeno 200 ore l'anno, estensione dell'impresa didattica, potenziamento delle esperienze di apprendistato sperimentale.


12. LA SCUOLA PER TUTTI, TUTTI PER LA SCUOLA

Stabilizzare il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF), renderne trasparente l'utilizzo e legarlo agli obiettivi di miglioramento delle scuole. Attrarre risorse private (singoli cittadini, fondazioni, imprese), attraverso incentivi fiscali e semplificazioni burocratiche.

In questi documento:

- viene dedicato poco spazio (in termini di proposte operative) alle tematiche dell'inclusione e delle «abilità differenti»,*
- viene riservata invece maggiore attenzione alle questioni del rapporto tra scuola e lavoro, ma*
- è marginale la rilevanza data alla formazione professionale*

3.6




Una scuola aperta è una scuola inclusiva anzitutto con coloro che hanno più difficoltà. Per questo sarà importante prestare una particolare attenzione alle politiche di **sostegno** ai ragazzi che presentano delle disabilità.

5

FONDATA SUL
LAVORO


GLI EARLY LEAVERS SONO *giovani disaffezionati* DA UNA SCUOLA CHE NON RIESCE *a tenerli con sé*

EARLY LEAVERS - ISTRUZIONE E FORMAZIONE



<p>Alternanza obbligatoria</p>	<p>Introdurre l'obbligo dell'Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) negli ultimi tre anni degli Istituti Tecnici ed estenderlo di un anno nei Professionali, prevedendo che il monte ore dei percorsi sia di almeno 200 ore l'anno.</p> <p>Alle ore di alternanza partecipano anche i docenti (compreso ovviamente il nuovo organico funzionale), che dovranno essere formati come tutor dei ragazzi in azienda, e che insieme all'azienda costruiscono il progetto formativo dei ragazzi.</p>
<p>Impresa didattica</p>	<p>Gli istituti di istruzione superiore, e di istruzione e formazione professionale possono commercializzare beni o servizi prodotti o svolgere attività di "impresa Formativa Strumentale", utilizzando i ricavi per investimenti sull'attività didattica. A tale scopo, è necessario incoraggiare l'uso della doppia contabilità, al momento diffusa soprattutto negli istituti agrari, a tutti i tipi di scuole e generalizzare la possibilità di produzione in conto terzi. Questo è particolarmente rilevante se consideriamo che sempre più scuole avranno l'opportunità di sviluppare prototipi, ad esempio attraverso la stampa 3D.</p>
<p>Bottega Scuola</p>	<p>Definire i principi per disseminare (specialmente al Centro-Sud) esperienze di inserimento degli studenti in contesti imprenditoriali legati all'artigianato, al fine di coinvolgere più attivamente anche imprese di minori dimensioni o tramandare i "mestieri d'arte".</p>
<p>Apprendistato sperimentale</p>	<p>Diffondere attraverso protocolli ad hoc il programma sperimentale di apprendistato negli ultimi due anni della scuola superiore, lanciato nel 2014 in attuazione dell'articolo 8bis del d.l. 104/2013.</p>

Gli interventi saranno differenziati, **a seconda delle esigenze dei ragazzi e del tipo di aziende e istituzioni in cui si metteranno alla prova, attraverso quattro diversi tipi di intervento**, ma con una finalità comune: avvicinarsi alla costruzione di una **via italiana al sistema duale**, che ricalchi alcune buone prassi europee, ma che tenga in considerazione le specificità del tessuto industriale italiano e **valorizzi la migliore tradizione di formazioni professionale**.



OCCORRE PASSARE DAGLI
11 MILIONI DI EURO
stanziati nel 2014

PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
A CIRCA 100 MILIONI
DI EURO *all'anno.*



FARE RETE PER IL LAVORO

Con lo stesso principio, per dare all'istruzione tecnica un respiro verso l'istruzione terziaria non universitaria, sono stati creati gli **Istituti Tecnici Superiori (ITS)**. Scuole ad alta specializzazione tecnologica in

Gli strumenti per farlo esistono già. Sono i **Poli Tecnico-Professionali**, che intorno a filiere produttive e territoriali raggruppano istituti tecnici e professionali, centri di formazione professionale, imprese e Istituti Tecnici Superiori.

In quest'ottica, è necessario rafforzare il sistema di **Formazione Professionale**, mettendolo definitivamente a sistema con il sistema dell'Istruzione per massimizzarne il grande impatto nella lotta alla disoccupazione giovanile.

Il dibattito e la consultazione



La più grande d'Europa



i numeri

1.800.000

partecipanti online e offline

207.000

partecipanti online

1.300.000

accessi al sito

200.000

partecipanti ai
dibattiti sul territorio

67%

media di
coinvolgimen
to degli USR

TAPPE DEL TOUR

40

DIBATTITI, 100 PARTECIPANTI

2040

POSITION PAPER

115

RAPPORTI DEGLI USR

20

un esempio di contributo ...



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/134/CR10a/C9


**PER UN CONTRIBUTO AL DIBATTITO SU
“LA BUONA SCUOLA”**

3. UNA BUONA SCUOLA FONDATA SUL LAVORO: AZIONI

- 3.1 Il potenziamento dell'orientamento scolastico e formativo
- 3.2 Il rafforzamento del raccordo tra scuola e lavoro
- 3.3 I percorsi di Istruzione e formazione professionale
- 3.4 La formazione tecnica superiore
- 3.5 Raggiungere il titolo di studio attraverso l'Apprendistato
- 3.6 Poli tecnico professionali
- 3.7 La transizione dalla scuola al lavoro. Cogliere l'occasione di Garanzia Giovani

Il DPR sulla «buona scuola»

- ▶ Finalizzato in particolare al piano di assunzioni dei docenti
- ▶ Strutturato in 6 *titoli* con **40 articoli**



Il DDL sulla buona scuola

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (A.C. 2994)

Il 20 maggio 2015 l'Assemblea della Camera ha concluso l'esame del disegno di legge di riforma della scuola, avviato il 14 maggio 2015.

Il disegno di legge era stato presentato dal Governo il 27 marzo 2015 ed era stato esaminato in sede referente dalla VII Commissione tra il 10 aprile 2015 e il 13 maggio 2015.

Il testo è ora all'esame del Senato.

La finalità principale del DDL



Il disegno di legge anzitutto intende disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche dotando le stesse delle risorse umane, materiali e finanziarie, nonché della flessibilità, necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative. A ciò si collega il «piano assunzionale» che interesserà circa 160.000 docenti.

L'articolazione del DDL

Capo I – Finalità

- ▶ Articolo 1 (*Oggetto e finalità*)

Capo II – Autonomia scolastica e valorizzazione dell'offerta formativa

- ▶ Articolo 2 (*Autonomia scolastica e offerta formativa*)
- ▶ Articolo 3 (*Percorso formativo degli studenti*)
- ▶ **Articolo 4 (*Scuola, lavoro e territorio*)**
- ▶ Articolo 5 (insegnamento negli istituti penitenziari)
- ▶ Articolo 6 (ITS)
- ▶ Articolo 7 (innovazione digitale e didattica laboratoriale)

Capo III – Organico, assunzioni e assegnazione dei docenti

- ▶ Articoli 8 – 15

Capo IV – Istituzioni scolastiche autonome

Articolo 16 (Portale unico dei dati della scuola e progetto sperimentale per l'assistenza alle scuole)

Capo V – Agevolazioni fiscali

- ▶ Articoli 17 – 19

Capo VI – Edilizia scolastica

- ▶ Articoli 20 – 22

Capo VII – Riordino, adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative

Articolo 23 *(Delega al Governo in materia di Sistema nazionale di istruzione e formazione)*

Capo VIII Disposizioni finali e norme finanziarie

- ▶ Articoli 24–27

L'articolo 1

Il cardine è:

- la **programmazione triennale dell'offerta formativa** per il *potenziamento* della conoscenza e delle competenze degli studenti

e

- l'**apertura e l'integrazione della comunità scolastica al territorio.**

L'espansione dell'offerta formativa riguarda:

- il potenziamento *dell'insegnamento linguistico* in italiano e in altre lingue europee,
- il potenziamento delle *competenze matematiche, logiche e scientifiche,*
- di musica e arte,
- *giuridiche ed economiche,*
- *digitali,*
- lo sviluppo delle *discipline motorie,*

Inoltre si punta a:

- *l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda (L2) per alunni e studenti di cittadinanza e/o di lingua non italiana,*
- *la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo,*
- *l'educazione alla parità di genere,*
- *la definizione di un sistema di orientamento.*

L'articolo 3

Con riferimento agli studenti, il testo prevede:

- ▶ la possibilità per le scuole di attivare, nel secondo biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, degli insegnamenti opzionali a scelta *degli stessi studenti*.
- ▶ Tutte le esperienze maturate dallo studente durante gli studi, nonché le esperienze formative svolte in ambito extrascolastico (quali sport, attività culturali e di volontariato) saranno inserite nel *Curriculum* dello studente, di cui si terrà conto nel corso del colloquio dell'esame di maturità.

Gli articoli 4 e 5

- ▶ il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro (art.4) attraverso l'introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei)
- ▶ la previsione (art. 5) che le scuole, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità ;

A livello di agevolazioni fiscali, il testo modificato prevede (artt. 18-19):

- ▶ un **credito d'imposta** del 65% per il 2015 e il 2016 e del 50% per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti;
- ▶ una **detrazione IRPEF**, per un importo annuo non superiore a € 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché delle scuole paritarie e statali del secondo ciclo di istruzione.

La delega al governo (art.23)

Per la riforma di altri aspetti del sistema scolastico, il disegno di legge prevede una serie di decreti legislativi delegati da adottare entro 18 mesi in vari ambiti, tra cui merita segnalare:

- ▶ Il riordino dell'insegnamento secondario.
- ▶ l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali,
- ▶ i percorsi dell'istruzione professionale.
- ▶ il (nuovo) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni,
- ▶ la definizione dei livelli essenziali del diritto allo studio,
- ▶ le modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo e le modalità di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo.

Le principali modifiche al testo originario dell'art.4

- ▶ **ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANCHE ALL'ESTERO.**

Il percorso di alternanza scuola-lavoro si potrà realizzare anche all'estero, per favorire contestualmente l'acquisizione di una lingua straniera.

- ▶ **STOP A NORMA SU APPRENDISTATO.**

Soppressa la norma che prevedeva la possibilità di stipulare contratti di apprendistato per gli studenti delle scuole superiori per la qualifica e per il diploma professionale.
(la norma sarebbe stata soppressa perché in contrasto con quanto prevede il Jobs act).

- ▶ **REGISTRO IMPRESE E ALBO PMI PER ALTERNANZA.**

Presso le Camere di commercio sarà istituita una apposita sezione speciale del Registro delle imprese a cui dovranno essere iscritte le Pmi per l'alternanza scuola-lavoro.

ART. 4.

(Scuola, lavoro e territorio).

1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi di almeno 400 ore e nei percorsi liceali per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del periodo precedente si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali di cui all'articolo 2.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale,».

3. L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata.

ART. 4.

(Scuola, lavoro e territorio).

1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro **e le capacità di orientamento** degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei **licei**, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del periodo precedente si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali di cui all'articolo 2.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero **con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché** con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale,».

3. L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche **secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite** nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. **Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.**

8. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascun ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito *internet* e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

*Un esempio di qualcosa
che è stato soppresso*

6. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli studenti, a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, possono svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. A tale fine, è abrogato il comma 2 dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati.

Soppresso.

Un esempio di qualcosa che è stato rivisto: il ruolo della leFP

10. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è valorizzata sulla base di piani di intervento adottati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, i suddetti piani di intervento tengono conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attua-

*L'accesso
dei
diplomati
quadriennali
leFP agli ITS*

ART. 6.

(Istituti tecnici superiori).

2. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di istruzione secondaria superiore;

b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

*Un esempio di qualcosa che
è stato abbandonato:
l'impresa didattica e la
bottega scuola*

Alternanza obbligatoria

Introdurre l'obbligo dell'Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) negli ultimi tre anni degli Istituti Tecnici ed estenderlo di un anno nei Professionali, prevedendo che il monte ore dei percorsi sia di almeno 200 ore l'anno.

Alle ore di alternanza partecipano anche i docenti (compreso ovviamente il nuovo organico funzionale), che dovranno essere formati come tutor dei ragazzi in azienda, e che insieme all'azienda costruiscono il progetto formativo dei ragazzi.

Impresa didattica

Gli istituti di istruzione superiore, e di istruzione e formazione professionale possono commercializzare beni o servizi prodotti o svolgere attività di "impresa Formativa Strumentale", utilizzando i ricavi per investimenti sull'attività didattica. A tale scopo, è necessario incoraggiare l'uso della doppia contabilità, al momento diffusa soprattutto negli istituti agrari, a tutti i tipi di scuole e generalizzare la possibilità di produzione in conto terzi. Questo è particolarmente rilevante se consideriamo che sempre più scuole avranno l'opportunità di sviluppare prototipi, ad esempio attraverso la stampa 3D.



Bottega Scuola

Definire i principi per disseminare (specialmente al Centro-Sud) esperienze di inserimento degli studenti in contesti imprenditoriali legati all'artigianato, al fine di coinvolgere più attivamente anche imprese di minori dimensioni o tramandare i "mestieri d'arte".

Apprendistato sperimentale

Diffondere attraverso protocolli ad hoc il programma sperimentale di apprendistato negli ultimi due anni della scuola superiore, lanciato nel 2014 in attuazione dell'articolo 8bis del d.l. 104/2013.

*Un esempio di qualcosa
che è stato migliorato:
le pratiche inclusive*

Art. 2

i) iniziative per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica e della discriminazione e garanzia della più ampia inclusione scolastica;

l) iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, della discriminazione e del **bullismo, anche informatico, per l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali anche attraverso l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati, nonché misure educative e didattiche di supporto, anche in collaborazione con i servizi socio-sanitari ed educativi territoriali e con le associazioni di settore;**



2. Il decreto attuativo del Jobs Act e il «sistema duale» all'italiana

Verso il nuovo «sistema duale»



Le due «gambe» della via italiana:

- ▶ L'alternanza scuola-lavoro in impresa
- ▶ L'apprendistato


Il rapporto scuola – formazione – lavoro tra *traineeship* e *apprenticeship*

Il concetto di *traineeship* viene reso tradizionalmente in italiano con il termine “**tirocinio**” e sta a significare una esperienza di socializzazione lavorativa e apprendimento professionale generalmente di breve durata, in cui lo studente mantiene il suo statuto formativo.

Essa si differenzia dall'apprendistato in cui è prevista una forma contrattuale di lavoro e una durata molto più lunga.

«Modelli» di riferimento per l'alternanza

- ▶ Alternanza «scolastica»
(o formativa)




- ▶ Alternanza «lavorativa»



Fonte: European Commission, *Work-based learning in Europe. Practices and policy pointers*, (June 2013)

Il sistema formativo «duale» tedesco



Il duale tedesco è **un modello di successo** dal punto di vista dell'occupazione giovanile e dei risultati ottenuti nella riduzione della dispersione scolastica, in grado di garantire ai giovani alti livelli formativi, anche di carattere terziario, e buoni esiti occupazionali.

Esso non è tuttavia privo di limiti. Il limite più importante consiste nella **canalizzazione rigida e precoce** – a 11 anni – degli studenti tra *Gymnasium* (liceo che permette l'accesso all'università), *Realschule* (scuole tecniche che permettono l'accesso all'istruzione tecnica superiore) e *Hauptschule* (scuole professionali).

E' noto che la stessa Germania, per favorire una maggiore mobilità sociale, **ha iniziato a superarlo** istituendo la scuola comprensiva *Gesamtschule*, che però copre solo una minoranza della popolazione scolastica (circa il 20 per cento).

Va comunque detto che ***l'età di ingresso ai percorsi duali si sta progressivamente innalzando***, tanto che oggi l'età media degli apprendisti è di 20 anni.

I nuovi riferimenti normativi italiani



Il capo V dello «Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione della legge n. 183 del 10.12.2014» sull'apprendistato (artt. 39-44)

CAPO V APPRENDISTATO

ART. 39 *(Definizione)*

1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
 - a) apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale;
 - b) apprendistato professionalizzante;
 - c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. L'apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro per l'occupazione dei giovani con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

ART. 41

(Apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale)

1. L'apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale è strutturato in modo da coniugare la formazione sul lavoro effettuata in azienda con l'istruzione e formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all'articolo 6.
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale professionale.

ART. 40

(Disciplina generale)

1. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell'apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell'impresa.
2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 5.

A large, blue, multi-pointed starburst shape with a white outline, centered on the page. Inside the starburst, the text "Verso un nuovo concetto di alternanza..." is written in a white, italicized serif font.

*Verso un nuovo
concetto di
alternanza...*



Con gli ultimi provvedimenti in corso di definizione, la tendenza di evoluzione dell'ASL in Italia può essere definita come un passaggio graduale

da: «*metodologia didattica*»

a: «*strumento per la transizione al lavoro*»

Dall' «alternanza» all' «alleanza» scuola-lavoro

Tenendo conto di queste prospettive, l'ASL – ripresa dentro una prospettiva curricolare – può inoltre essere riformulata come **un'alleanza educativa e formativa tra scuola e lavoro**, per offrire ai giovani la possibilità di inserirsi positivamente nel mondo reale, sia valorizzando le energie positive della società e dell'economia, sia promuovendo una «*cultura in azione*».

L'alleanza scuola – formazione – lavoro su (cui si basa sia l'alternanza che l'apprendistato) vede nel lavoro un'esperienza **“significativa”** (nel senso proposto da John Dewey e Hannah Arendt), cioè caratterizzata da uno **«scopo rilevante»** dal punto di vista del valore sociale, che si traduce per il giovane nell'identificazione in una famiglia professionale e in un'occupazione distintiva in termini di comportamenti organizzativi e professionali (cfr. D. Nicoli, 2014).



3. Alcune conseguenze dal punto di vista educativo e didattico

La promozione delle competenze

Il nuovo sistema «duale» dovrebbe garantire un adeguato livello di padronanza delle:

- 1) **competenze chiave di cittadinanza,**
- 2) **competenze specifiche della «comunità professionale» di riferimento;**
- 3) **competenze proprie del profilo professionale, attualizzate nel contesto dell'impresa partner.**

Tre principi chiave metodologici



- ▶ co-progettazione
- ▶ co-didattica
- ▶ co-valutazione

L'impresa come soggetto formativo



Le imprese hanno un ruolo rilevante ed impegnativo, poiché si rendono disponibili ad assumersi responsabilità dirette dalla co-progettazione, alla gestione dei processi formativi ed alla loro valutazione.



*Un confronto con
la scuola: alcuni
esempi in corso di
realizzazione*

a) Il progetto Alternanza IMO (Federmeccanica – Fondirigenti)

- ▶ Attivazione di 10 reti territoriali (a livello interregionale: Lazio, Lombardia, Piemonte, e Toscana) composte da scuole (**istituti tecnici e professionali**), aziende, manager, associazioni di categoria e agenzie per il lavoro
- ▶ Approccio: multi-azione (formazione docenti e tutor, stage in azienda, servizi di *placement*, ...) supportato da «facilitatori dell'integrazione»
- ▶ Focus su innovazione didattica curriculare e apprendimento in contesti professionali
- ▶ progettazione congiunta con accompagnamento di esperti (a livello metodologico e professionale)

b) Il progetto RENAIA

(Istituti professionali
settore alberghiero)

utile (libro + CD)
anche per la
proposta di
informatizzazione
del percorso di ASL,
tramite *Moodle* e
Limesurvey




CONSORZIO DEGLI ISTITUTI
ALBERGHIERI DEL VENETO

Percorso di Alternanza Scuola Lavoro

VADEMECUM

per Docenti e Tutor Aziendali



Quaderno di lavoro

a cura di Mariagrazia Campioni, Giuliana De Cet,
Gianmario Magrini e Alessandra Rossi



c) Il progetto apprendistato Enel

Architettura di riferimento:

- Alternanza scuola–lavoro durante la frequenza del 4° e 5° anno della scuola secondaria superiore per i primi 24 mesi:
 - ✓ circa 800 ore di scuola e 800 ore di azienda ogni anno (di cui 280 di formazione laboratoriale)
- Formazione tecnico–pratica professionalizzante in azienda nei successivi 12 mesi:
 - ✓ (1 mese di formazione tecnico pratica)
- La durata totale del periodo di apprendistato è di 36 mesi.

- Il programma si sviluppa durante il periodo "estivo" di chiusura delle scuole, quindi dal mese di giugno al mese di agosto compresi fra la fine del 4° anno e l'inizio del 5° anno scolastico, e dal mese di giugno successivo fino al conseguimento del diploma (rispettivamente 342 e 76 ore per un totale di 418 ore)
- Le regioni sede di sperimentazione sono: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
- Il numero di apprendisti interessati è circa 150.
- Sono stati sottoscritti il Protocollo di Intesa tra Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro, Regioni ed Enel, di cui al decreto interministeriale del 17 giugno 2014 e le convenzioni con i singoli istituti tecnici "pilota".

➤ LA SPERIMENTAZIONE

- ▶ L'art. 8 bis del D. L. n. 104/2013 c.d. “decreto istruzione” convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128 ha demandato al Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 n. 473, la disciplina per l'avvio del programma sperimentale per gli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori con periodi di alternanza scuola-lavoro e con possibilità di stipulare contratti di apprendistato.

➤ L'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE

- ▶ L'apprendistato di 3° livello di alta formazione (art. 5, D. Lgs. n. 167/2011) è utilizzabile per il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore. Il limite di età minima di 18 anni è stato derogato dal recente D. L. n. 34/2014 convertito nella legge n. 78/2014 per l'attuazione del programma sperimentale di cui al citato art. 8 bis.

➤ LA SEQUENZA TRA ALTA FORMAZIONE E PROFESSIONALIZZANTE

- ▶ L'accordo sindacale del 13 febbraio 2014 Enel-Organizzazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL, ha disciplinato la sequenza tra i due tipi di apprendistato nei limiti di 36 mesi totali.

➤ PROTOCOLLO DI INTESA

- ▶ E' stato condiviso e sottoscritto con il MIUR, il Ministero del lavoro e le Regioni interessate dalla sperimentazione.

- CONVENZIONI Le convenzioni con gli Istituti scolastici interessati sono state firmate in concomitanza dell'avvio dell'anno scolastico 2014/2015.

Durata complessiva del percorso in alternanza pari 23 mesi (da settembre 2014 a luglio 2016), corrispondenti a **99 settimane** di calendario, di cui:

- **76 settimane** (coincidenti con gli anni scolastici ~~2014-2015~~ e 2015-2016), in cui è previsto **1 giorno di presenza** presso l'Azienda per lo sviluppo del programma "di laboratorio"

- **23 settimane "Full Time"** (coincidenti con i periodi estivi), in cui si sviluppa il programma di "Training on the job", nonché periodi limitati di attività lavorativa in senso stretto.

All'apprendista in alternanza sono riconosciuti inoltre **20 giorni di ferie e 4 giorni di RFS annui**, da usufruire collettivamente nei periodi estivi e in quelli di chiusura delle scuole per le festività (vacanze di Natale e di Pasqua)